

TORNATA DEL 6 SETTEMBRE 1849 (\*)

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Appello nominale — Interpellanza del senatore Colla sulla condizione dei professori dell'Università di Genova — Omaggio — Si riprende la discussione e si approva il progetto di legge concernente provvedimenti relativi alle Università di Sardegna — Presentazione di un disegno di legge diretto a autorizzare il Governo ad alienare rendite del debito pubblico — Si determina il giorno in cui avranno luogo le interpellanze annunziate dal senatore De Cardenas.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.  
Si dà lettura del processo verbale.

APPELLO NOMINALE.

**PRESIDENTE.** Mi spiace di non poter mettere ai voti l'atto verbale per non essere il Senato in numero legale. Intanto, se il Senato lo crede, si potrebbe dar lettura del progetto riordinato della legge, sopra la quale ieri si è incominciata la discussione, salvo a sospenderla, quando, trovatasi la Camera in numero, si potrà porre ai voti l'approvazione del processo verbale. Oppure proporrei al Senato di ritirarsi negli uffici per l'esame della legge sulle opere pie di Sardegna, e tornar dopo in seduta quando saremo in numero.

**SAULI.** Non è ancora trascorso il termine delle 24 ore dalla distribuzione di quella legge.

**CIBRARIO,** segretario. Parmi che si potrebbe fare l'appello nominale; in questo mezzo arriverà qualche senatore. (Mentresi procede all'appello nominale giunge un senatore.)  
*Molte voci.* Siamo 36; siamo in numero.

**CIBRARIO,** segretario. Avuto riguardo ai senatori che hanno domandato la loro demissione, a quelli che hanno ottenuto un congedo ed a quelli che sono ammalati, pare veramente che 36 formino il numero.

(Terminato l'appello, risultano mancanti i senatori: Albini — Aporti — Balduini — Bava — Di Pamparato — Colla — D'Azeglio — Demargherita, ministro — Di Saluzzo Alessandro — Gallina — Gromo — Maffei di Boglio — Musio — Nigra, ministro — Plana — Prat — Serra — Tempia.)

**PRESIDENTE.** A tenore del prescritto del nostro regolamento, il nome dei mancanti verrà pubblicato nel foglio ufficiale.

**CIBRARIO,** segretario. Bisognerà dedurre tutti coloro che hanno ottenuto un congedo o che sono ammalati.

INTERPELLANZA DEL SENATORE COLLA INTORNO ALLA CONDIZIONE DEI PROFESSORI DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA.

**COLLA.** Approfitando del momento in cui si aspetta che il Senato sia in numero, vorrei fare un'interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica; pregarlo, cioè, di dirmi se intenda egli provvedere, e provvedere sollecitamente, alla con-

dizione dei professori dell'Università di Genova. Siccome siamo ora in sul proposito della facoltà legale, così mi limiterò in ordine alla Università di Genova a parlare solamente di questa, ed accennerò come sia veramente increscevole vedere quei professori, i quali nell'Università di Genova spettano alla facoltà legale, stanziati nel bilancio pel tenue stipendio di lire 1,500, malgrado il piccolo miglioramento dovuto alla cura di uno dei nostri più egregi colleghi, allora capo delle Università di Genova e di Torino. Aggiungerò che questo rincrescimento si aumenta in vedendo, per esempio, un professore che conta 22 anni di servizio universitario, uomo certamente rispettabilissimo nella parte del dritto commerciale che da lui si professa, stanziato tuttora nel bilancio per lo stipendio di sole lire 1,500.

A tutto questo aggiungasi poi essere le propine dell'Università di Genova tenuissime, non essendosi ancora creduto opportuno (lo che per altro io giudicherei lodevolissimo) estendere di qualche poco il distretto di quell'Università di Genova, estendendolo almeno a tutto il litorale, cosa che a tutti i giovani che frequentano quell'Università riuscirebbe comodissima. Vorrei adunque pregare il signor ministro di dirmi se intenda provvedere a quest'uopo con tutta la possibile sollecitudine.

**MAMELI,** ministro dell'istruzione pubblica. Sono convinto pur troppo anch'io della necessità di migliorare la condizione dei professori a Genova, e di portarli alle condizioni di quelli di Torino, essendo ciò ragionevole e giusto quanto allo stipendio. Quanto alle propine, quelli di Torino sono in miglior condizione. Ciò dipende dal numero maggiore o minore degli esami. Le propine sono una retribuzione delle fatiche degli esami; quelli essendo in numero minore, deve per compenso anche minore essere la somma della retribuzione.

Io ho esitato a proporre quest'aumento di stipendio in favore dei professori del diritto per le strettezze delle finanze dello Stato; ma per altro verso, riflettendo che non havvi ragione sufficiente per cui debba negarsi un giusto proporzionato compenso ai professori che consacrano la loro vita all'insegnamento, io mi renderò superiore ad ogni altra considerazione estranea alla giustizia della domanda.

In quanto alla variazione che si vorrebbe introdurre nella circoscrizione di distretti universitari, non avendo ora presenti tutti gli elementi di fatto, mi riservo di prenderne cognizione, onde potere in seguito deliberare se o no convenga innovare su tale riguardo.

(\*) Il verbale indica la data del 7 settembre.

Quanto poi al professore di dritto commerciale Parodi, conoscendone il distinto merito, avevo già proposto a S. M. di gratificarlo, almeno in parte, con assegnargli la pensione sulla croce dei SS. Maurizio e Lazzaro di cui è decorato.

Il sovrano si è degnato di benignamente annuire alla domanda, ed altro non si attende che di render disponibile una delle pensioni a tal uopo designate sul patrimonio dell'ordine, per poterla al Parodi applicare. Con ciò credo di aver dato sufficiente testimonianza della cura da me adoperata affinché sieno degnamente remunerati i servigi dei professori che hanno acquistata una giusta celebrità.

Per dare una maggior prova del mio speciale interessamento onde migliorare nell'Università di Genova la condizione degli studi legali, aggiungerò che ho già dato le convenienti disposizioni affinché sia separato e dato a due distinti professori l'insegnamento del diritto amministrativo e dell'economia politica, che ora è affidato ad un solo professore, sebbene di merito distinto, sia perchè non hanno le materie quella intima connessione o relazione che ne possa agevolare lo sviluppo col soccorso di lumi vicendevoli, sia perchè riesce assai malagevole che un solo professore possa comodamente e con vantaggio della gioventù studiosa disimpegnarne le incombenze.

**COLLA.** Io ringrazio infinitamente il ministro dell'istruzione pubblica delle buone disposizioni manifestate, e spero che vorrà presto mandarle a compimento, giacchè io non dissimulo che molti giovani d'ingegno distinto s'appiglierebbero sicuramente alla carriera del pubblico insegnamento, se non si trovassero scoraggiati dalla condizione veramente sfavorevole dei professori.

**PRESIDENTE.** Il signor senatore Di Collegno aveva chiesta la parola, ma io lo pregherei di aspettare un momento, acciò possa mettere ai voti il processo verbale, ora che il numero dei senatori è completo. Se non vi ha osservazione sul processo verbale, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Ora la parola è al signor senatore Luigi di Collegno.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Io aveva già pensato, nell'esaminare la legge delle Università di Sardegna, di parlare nel senso in cui ha parlato l'onorevole senatore Colla, e me ne credeva in dovere per un diritto di giustizia. Io ho avuto per qualche anno l'onore di dirigere gli affari dell'Università di Genova, e mi era sempre prefisso di fare una proposizione mediante la quale l'Università di Genova sarebbe stata parificata a quella di Torino.

Io non dissimulerò di aver trovata molta difficoltà nel primo entrare in quest'ufficio di presidente per la somma differenza ch'io vedeva tra gli stipendi e il numero delle cattedre di una parte e dell'altra. Ne ho parlato sin dalla fine del 1852, ma ciò fu in tempo in cui mi si rispose che non avessi a parlare di aumento di stipendi, anzi, dico meglio, di nessun aumento di spesa.

Per questa restrizione ho dovuto cercare qualche modo onde diminuire queste spese, e siccome anche per Torino ne occorrevano diverse, le quali mi erano ugualmente vietate, così ho creduto di poter ritrarre un certo aumento leggiero che s'imponesse agli studenti nei corsi universitari.

Ma anche in ciò ho trovato un'altra difficoltà, ed era che in Genova erano gli studenti in numero minore di Torino, e che per conseguenza il profitto non poteva corrispondere a quanto desideravasi.

Quello che il signor ministro ha proposto adesso per le Università di Sardegna, io l'avevo allora proposto ed ottenuto per quella di Genova. Confesso che ebbi luogo ad un

tenuo miglioramento; ma non dissimulo che questo miglioramento era ancora assai lontano, come ha detto l'onorevole preopinante, da quanto desideravasi. Imperciocchè, se non è il desiderio di rendersi utile in una parte così importante del ben pubblico, qual altra cosa è che possa far deliberare un uomo ad occuparsi dell'insegnamento degli studi legali quando questi può trovarsi in miglior condizione attendendo all'esercizio della pratica dei medesimi?

Quanto poi al secondo punto che proponeva il signor senatore Colla, di ampliare il circondario dell'Università di Genova diminuendo quello di Torino, anche di questo mi doveti occupare. Confesso che qualche difficoltà vi ho trovata anche allora; se ciò adesso io dico, non è per oppormi a che di nuovo vi si provveda, ma per palesare il motivo per cui, vedendo questo danno che poteva nascere nell'Università di Genova dal minor numero degli studenti, non si creda che io non abbia provveduto al bene dell'Università di Genova stessa. L'Università di Genova comprende tutte le provincie dell'antico ducato, meno quella di San Remo. Si è fatto e si fa sentire in generale dagli Onegliaschi il maggior desiderio che si ha di aver relazione con Nizza, principalmente per gli studi di legge, perchè siccome la magistratura, come io diceva, sedeva in Nizza, preferivano andare quivi a fare carriera, piuttosto che in altro luogo, dove avevano minor relazione. Questo è quanto mi venne riferito.

La situazione geografica di San Remo, che è fra Nizza ed Oneglia, ha sempre fatto credere che gli abitatori di questa provincia avrebbero desiderato piuttosto di venire a Torino. Aggiungansi i cittadini di Oneglia, i quali hanno sempre desiderato di mandare piuttosto i loro studenti nella Università torinese, perchè in questa città, avendo essi maggiori affari, vi si trovano in conseguenza anche amici a cui raccomandare i loro figliuoli, e con maggior frequenza potranno vederli. Io non dico questo perchè ciò debba prevalere sul vantaggio di metterli a studiare a Genova, a cui sono più vicini, ma lo dico soltanto per mostrare il motivo per cui non si era fatto.

**PALLAVICINO IGNAZIO.** Prendo la parola per rendere omaggio alle intenzioni manifestate dal ministro dell'istruzione pubblica a favore dell'Università di Genova. Già sin da quando era stato invitato all'adunanza della Commissione che si occupava di questa legge me ne aveva data sicurezza, cioè che, quando avesse potuto combinar questo coll'interesse delle finanze, avrebbe provveduto a questo riguardo.

#### OMAGGIO.

(Il segretario Quarelli, a richiesta del presidente, dà lettura di una lettera del professore Bruna, colla quale accompagna il dono di alcune copie di una sua opera, indi legge una lettera del deputato Palluel, segretario del Consiglio divisionario di Ciampieri, colla quale offerisce al Senato parecchie copie dei rendiconti del Consiglio divisionale di quella città.)

**PRESIDENTE.** L'ufficio della Presidenza avrà cura che si faccia ad ambedue la dovuta risposta di ringraziamento.

#### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE UNIVERSITÀ DI CAGLIARI E DI SASSARI.

**CIBRARIO, relatore.** Ieri la Camera, nell'ordinare la riunione delle tre leggi relative agli studi legali delle Università di Sardegna, ha ordinato in pari tempo che queste tre leggi fossero nuovamente esaminate dalla Commissione, af-

finchè vedesse se nell'ordinamento degli articoli vi era qualche miglioramento da introdurre.

Infatti la Commissione ha esaminate le tre leggi ed ha trovato che una trasposizione di articoli migliorava tutto l'ordine logico della legge. Proporrrebbe dunque la Commissione che dopo l'articolo 5 della legge prima, la quale, come ho rammentato, concerne i miglioramenti introdotti nella facoltà legale delle Università di Sassari e di Cagliari, succedesse come articolo 6 l'articolo 5 del primo progetto, il quale stabilisce un aumento di deposito per gli esami e pei gradi della stessa facoltà legale. Succederebbe poi, come articolo 7, l'articolo 1 di questa legge: *L'esame pubblico di licenza cesserà di aver luogo, ecc.* Quindi l'articolo 2, che diventerebbe l'articolo 8. A questo articolo 8 proporrebbe la Commissione di aggiungere la disposizione transitoria che si trova nel fine della stessa legge, la quale provvede agli studenti che hanno già preso l'esame pubblico di licenza.

Tutti gli altri articoli procederebbero secondo l'ordine necessitato dalla trasposizione.

**PRESIDENTE.** Io debbo interrogare il Senato se consente che si seguiti nella discussione l'ordine che venne ora indicato dal relatore della Commissione.

Chi crede che possa seguirsi con quest'ordine voglia levarsi in piedi.

(È adottato.)

Avrò ora l'onore di leggere l'articolo 6, che era nel 2° progetto di legge l'articolo 5. Questo articolo è così concepito. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

Qui c'è l'emendamento della Commissione, la quale lo proponeva in questi termini: *con riduzione di deposito alla parola gratis.*

Se nessuno domanda la parola....

**DE CARDENAS.** (*Interrompendo*) Domanderei alla Commissione se non crederebbe più conveniente di dire: *giusta la tabella n° 5*, perchè così seguirebbersi quell'ordine e forma che si adoperò un'altra volta.

**CIBRARIO, relatore.** Havvi una leggiera differenza tra il caso accennato dal signor conte De Cardenas e questo. Nell'altro caso si trattava di cose nuove, di nuove determinazioni; e qui si tratta di ridurre o di accrescere il deposito già stabilito.

Del resto mi pare che sia una cosa indifferente, ed in questo mi rimetto a quanto il Senato crederà di stabilire.

**PRESIDENTE.** Bisogna che questa proposta venga appoggiata da quattro senatori.

(È appoggiata.)

Allora la porrò ai voti. Chi vuole distaccare dall'articolo 6 le parole: *la riduzione delle somme e adottare l'emendamento De Cardenas....*

**DI COLLEGGNO LUIGI.** (*Interrompendo*) Va cambiata la redazione, ed invece delle parole: *le seguenti somme*, si dovrebbe dire: *saranno fissate nelle somme portate dalla tabella alla legge unita.*

**CIBRARIO, relatore.** Vi sarebbe una piccola difficoltà, la quale consiste in una disposizione precettiva, per la quale si provvede anche, secondo la proposta della Commissione, agli studenti ammessi agli esami con riduzione di dritto di deposito. Lo stabilire una riduzione mi pare che non sia qui conveniente e neppure propriamente un oggetto di tabella.

**PRESIDENTE.** Dimando al preopinante se ha qualche difficoltà maggiore, dopo che il relatore della Commissione ha date le esposte spiegazioni, e chiedo se persiste nel suo emendamento.

**DE CARDENAS.** Persisto.

**PRESIDENTE.** Chiederò adunque che chi vuole approvare il detto emendamento s'abbia a levare in piedi.

(Non è approvato.)

Metterò ora ai voti l'articolo 6 come è stato letto dapprima; chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

(Legge l'articolo 7, il quale aveva il numero 1 della stessa legge. — V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

Se nessuno domanda la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

(Legge i due alinea dell'articolo 8, formante nel progetto di legge l'articolo 2 della seconda legge, non che la disposizione transitoria come terzo alinea del medesimo. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.) Quindi si apre la discussione sul complesso di quest'articolo.)

Siccome la disposizione transitoria si sarebbe separata dagli altri paragrafi, così vuole separata votazione. Se nessuno chiede la parola, rileggerò il 1° paragrafo. (V. vol. *Doc.*, pagina 102-103.)

(Posti ai voti il 1° e 2° paragrafo, vengono approvati.)

**CIBRARIO, relatore.** Relativamente alla disposizione transitoria, un membro della Commissione ha fatto osservare che forse sarebbe più conveniente, anche per non rendere l'articolo troppo diffuso, di farne un articolo separato; così la disposizione transitoria diverrebbe l'articolo 9.

**PRESIDENTE.** Il Senato non aveva ancora approvato questa trasposizione.

Chi approva l'intiero articolo concepito in questi due soli alinea voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

(Legge l'articolo 9, cioè la disposizione transitoria, che viene approvata. — V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

**PRESIDENTE.** Segue l'articolo 10, il quale era il 6 della prima redazione.

(Nessuno chiedendo la parola sull'articolo intiero, il presidente legge il 1° paragrafo, che, posto ai voti, è approvato.)

Segue ora il secondo alinea. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Io credo che in questa legge la parola *gratuitamente* è messa espressamente per non confonderla cogli esami *gratis*; perchè del rimanente mi pare che possa aver luogo la modificazione proposta dalla Commissione a quell'articolo che è diventato il 6.

Ma io diceva io credo, perchè non conoscendo le Università di Sardegna, penso che i religiosi mendicanti erano ammessi assolutamente *gratis* per la ragione che, non potendo possedere, quindi non possono dare.

Gli altri si dicevano ammessi *gratis* (e lo dico per giustificare un'espressione che può parere un'inesattezza), il che par significare che l'Università anticamente nulla prendesse da essi. Ma vi erano le mancie, le quali furono anche fissate nelle tariffe delle Università, e mentre si facevano favori alle persone che non potevano pagare o che avevano per ciò qualche diritto, non si era spinta la generosità fino a privare i servienti o bidelli del beneficio che potevano avere. Adesso può stare benissimo questa considerazione, cioè che per gli altri, i quali sono ammessi con riduzione di diritto, paghino all'Università, la quale alla sua volta li paga essa stessa. Ma pei mendicanti però che dovrebbero esserne esenti, io credo opportunissimo che il cambiamento suggerito dalla Commissione venga eseguito per meglio spiegare la cosa; perchè quando in un articolo si diceva ammesso *gratis* e nell'altro *gratuitamente* si può opinare che ciò indicasse la stessa cosa.

**CIBRARIO, relatore.** Quanto venne esposto dall'onore-

vole senatore Di Collegno è precisamente il concetto che ha avuto la Commissione nel proporre, in sostituzione alla parola *gratis*, le parole *riduzione di diritto*, e nel conservare nell'altro articolo la parola *gratuitamente*.

(Il 2° paragrafo, messo ai voti, è adottato.)

(Si legge il 3° paragrafo — V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Domanderò prima se sono unicamente obbligati di corrispondere questo deposito fissato quelli che vengono dispensati dal magistero.

Mi figuro che se uno straniero intraprende nelle Università della Sardegna il corso de' suoi studi, e quindi rimane soggetto a prendere l'esame o direi il saggio che sarà dato nell'esame del magistero, allora egli non comprenderà se tale eccezione lasci sottintendere qualche altra disposizione per quelli che non vi sono compresi.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Pel dritto ordinario devono gli stranieri, che vogliono conseguire la laurea in una delle Università dello Stato, prestare tutti gli esami; tuttavia suole loro usarsi qualche facilitazione dispensandoli dall'esame di magistero. Siccome però queste grazie o siano dispense non devono recare alcun discapito alle finanze universitarie, si è stabilito nell'articolo della progettata legge che, occorrendo tale dispensa, debbano nondimeno gli stranieri soggiacere alla spesa del deposito.

**PRESIDENTE.** Propongo l'approvazione di questo terzo paragrafo.

(È approvato.)

Passo quindi a proporre l'intero articolo 10.

(È approvato.)

Ora l'articolo 11 segue nell'ordine dell'articolo medesimo, il quale era il 1° del terzo progetto di legge, che è così concepito. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

Quando per alcuno non si prenda la parola, rileggerò il 1° paragrafo, oppure, se meglio credesi, porrò ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 12.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 13. (V. vol. *Doc.*, pag. 102-103.)

Per quest'articolo vi ha un emendamento della Commissione così concepito:

« Il provento del diritto d'iscrizione, di cui nei precedenti articoli, sarà impiegato esclusivamente a beneficio della pubblica istruzione. »

Debbo in primo luogo mettere in discussione l'emendamento.

**GIULIO.** Domando la parola.

L'articolo 5 di questo progetto di legge, ora 13 del progetto complessivo che si sta esaminando, aveva stretta connessione colla determinazione presa dal signor ministro dell'istruzione pubblica di presentare alla firma del Re in forma di decreto le disposizioni per lo stabilimento di nuove cattedre nelle Università di Cagliari e di Sassari.

Infatti, mentre il signor ministro veniva a domandare al Parlamento la facoltà di stabilire questi diritti di iscrizione, di accrescere i diritti di deposito per gli esami, era necessario che assumesse innanzi al Parlamento l'obbligo di impiegare il provento di questi stabiliti ed accresciuti diritti a beneficio unicamente della pubblica istruzione. Ma la necessità di contrarre, rispetto al Parlamento, quest'obbligazione è affatto cessata. Infatti, dai computi che sono stati presentati dal signor ministro alla Commissione, e dalla Commissione riferiti nella sua relazione, risulta che lo stabilimento delle quattro nuove cattedre di diritto, cioè due cattedre per

ciascheduna Università di Sardegna, produrrà un aumento di spesa di 33,500 lire circa, mentre per altra parte l'ammontare dei diritti di deposito e lo stabilimento dei diritti d'iscrizione produrrà una somma alquanto minore di questa, probabilmente di un migliaio di lire circa. Il Senato vede adunque da ciò che non ha vi più luogo a statuire l'uso che si dovrà fare del provento di questo diritto, poichè quell'uso risulta già manifestamente dalle deliberazioni prese nella seduta di ieri.

Per queste considerazioni io avrei l'onore di proporre che si sopprimesse intieramente l'articolo 13, il quale non ha più veruno scopo. Lo scopo di questo articolo era, come aveva l'onore di dire, unicamente diretto ad accertare il Parlamento che le somme derivate dallo stabilimento dei nuovi diritti vengano recate a vantaggio dell'istruzione pubblica. Ora la legge che abbiamo votata obbliga già queste somme ad uso della pubblica istruzione, e perciò questo articolo e l'emendamento proposto dalla Commissione vengono ad essere soverchi.

**CIBRARIO, relatore.** L'osservazione fatta dal signor senatore Giulio non sarebbe fondata che sopra un calcolo ad ogni modo non esatto, perchè l'aumento in più che deriva dall'accrescimento delle nuove cattedre istituite non è di lire 33,500, ma di 16,400 lire, ed il provento che si ricava per l'aumento dei depositi pel diritto d'iscrizione che si vorrebbe introdurre sarebbe di 13,000 lire, sicchè il risultato non finisce per essere uguale. Crede la Commissione che non sia affatto inutile d'inserire nella legge l'obbligo al ministro d'impiegare questo provento esclusivamente a beneficio della pubblica istruzione; tuttavia non insisto perchè si conservi, e si rimette alla saviezza del Senato.

**PRESIDENTE.** Havvi la proposizione per la soppressione di quest'articolo.

**DI CASTAGNETTO.** Mi pare che lo scopo di quest'aggiunta di diritti da esigersi, essendo veramente diretto a concorrere al pagamento degli studi, come osservò il senatore Giulio, senza dubbio il Parlamento abbia giudicato abbastanza che sotto questo rapporto sarebbe superfluo il conservare questo articolo; tuttavia conviene riflettere che si tratta di una legge fatta per la Sardegna, i cui abitanti non possono certamente assistere alle nostre discussioni, e per essi questo diritto essendo una novità, potrebbe sembrare una gravezza; vedendone essi nella legge motivata la ragione nell'aumento stesso delle cattedre, gioverà assai ad appagare il pubblico di sapere il perchè si debba pagare questo diritto al quale quegli abitanti non erano avvezzi, e perchè non si vedrebbe essere introdotto verun cambiamento essenziale nella legge; pare che, mantenendosi l'articolo, si darebbe una soddisfazione di più agli studenti ed a quelli che pagano.

**GIULIO.** Alle osservazioni del signor relatore della Commissione non mi pare aver nulla da rispondere, poichè, quello che aveva già avuto l'onore di dire non era relativo al valore assoluto delle somme, ma soltanto alla relazione tra la somma proveniente dallo stabilimento dei nuovi diritti e quella necessaria per pagare gli aumenti di stipendi e stabilire le nuove cattedre nelle Università di Cagliari e di Sassari. Il signor relatore è d'accordo perfettamente con me nel dire che qualunque sia la cifra dell'aumento dei diritti non arriverà a poter intieramente pagare l'aumento di spesa. Quindi la mia osservazione sta per intero, malgrado l'abbaglio preso nel leggere una cifra invece di un'altra, che la somma proveniente dai nuovi diritti è già dalla legge stessa tutta convertita nel pagamento di nuove spese, che vanno intieramente a beneficio della pubblica istruzione.

Quanto all'osservazione fatta dal senatore Di Castagnetto, risponderò che la stessa gazzetta ufficiale, la quale porta in Sardegna il testo della legge, porta con sé l'esposizione dei motivi e la discussione che è stata fatta della legge stessa: quindi basta questa discussione per mettere in avvertenza tutti gli abitanti della Sardegna che le 14 mila e tante centinaia di lire che avranno da pagare in diritti d'iscrizione e depositi sono dalla legge medesima convertite in un uso di pubblica istruzione.

Mi sembra poi tanto più opportuna la soppressione di quest'articolo che, ove esso si conservasse, agli occhi di lettori meno accorti potrebbe parere che il complesso delle disposizioni della legge lasciasse ancora fra le mani del ministro un eccesso di entrata, di cui potesse in avvenire disporre a beneficio della pubblica istruzione: ciò creerebbe un'illusione. La soppressione dell'articolo non ha verunissimo inconveniente; la sua conservazione ne può produrre qualcuno; persisto quindi nella proposta che venga soppresso.

**ALFIERI.** Forse non sarà inutile l'osservare che quest'articolo è quasi, credo, testualmente ricopiato dall'articolo di una legge fatta in occasione analoga, cioè quando furono accresciuti i depositi da pagarsi e gli stipendi da corrispondersi nell'Università di Torino; quando s'introdusse il diritto d'iscrizione nelle Università di Sassari e di Cagliari, e parimenti quando furono accresciuti i diritti pagati nell'Università di Genova furono introdotti quelli d'iscrizione; legge che esiste ancora attualmente.

Egli è mediante tali nuovi diritti che si poté nell'Università di Genova far fronte alle spese dell'istituzione di nuove cattedre, al leggiero accrescimento che si è fatto agli stipendi di tutti i professori, ed a quel supplemento di stipendio di lire 500 di cui gode circa il terzo degli anziani professori dell'Università suddetta.

Questo io aggiungo, perchè in ciò che fu detto prima mi sembrava che si facesse conto, per l'ampliamento degli studi nell'Università di Genova, e per un più decoroso assegno dei professori, sul prodotto di questi diritti in quell'Università; ed è bene che si sappia che il diritto d'iscrizione vi fu già introdotto, e che i diritti di deposito furono pure accresciuti. Siccome è bene altresì che si tenga presente che nemmeno ne verrebbe accrescimento di prodotto sufficiente dall'estendere, direi, la giurisdizione dell'Università di Genova, perchè sebbene la riviera di ponente non sia compresa nel distretto di quell'Università, tuttavia, per le molte relazioni che esistono fra quella riviera e Genova, soventissime volte si domandava dagli abitanti della prima la facoltà di fare i loro studi nell'Università di Genova, che loro veniva accordato; e sicchè accresciuto rimaneva col loro concorso il beneficio dell'erario universitario di Genova. Io ho creduto bene di presentare questo schiarimento alla memoria dell'oratore preopinante, anche perchè se quella disposizione non fosse mantenuta nel presente progetto, potrebbe forse agli occhi di coloro che hanno memoria della legge passata apparire che una diversa interpretazione fosse possibile di dare alla medesima.

**SCLOPIS.** La discussione che ha avuto luogo forse risolverà i dubbi che ha sollevato il signor marchese Alfieri. Del resto mi pare che il dare un'applicazione specifica di fondi ad un oggetto il quale è unico nel dipartimento del Ministero a cui si riferisce, sia almeno una superfluità; se nel Ministero dell'istruzione vi potessero essere diverse applicazioni di fondi, crederei allora convenientissimo che si prestabilissero tali distinzioni. Ma poichè tutto quanto si attribuisce di credito al bilancio della pubblica istruzione, va interamente a profitto

dell'istruzione medesima, credo un pleonasma il conservare quest'articolo.

**ALFIERI.** Quello che ci disse ora l'onorevole membro della Commissione mi fa vedere la necessità di dare una maggiore spiegazione. Si può dire che direttamente o indirettamente andranno a beneficio della pubblica istruzione i proventi di questi diritti. Ma coll'espressione usata nel disposto si intendeva di dare l'assicurazione che vi andrebbero direttamente. Aggiungerò nello stesso tempo che, se non si può migliorare la condizione degli insegnanti nell'Università di Torino, e compiere l'insegnamento dato, sia dovere però di giustizia provvedere al miglior essere di coloro che si impiegano in tale ufficio e che tuttavia non fanno parte del corpo insegnante. Siccome questi due fatti apparivano agli occhi del pubblico nello stesso tempo, sembra opportuno e conveniente che colui che veniva a trovarsi maggiormente aggravato fosse diffidato che quel maggior aggravio non andava che a beneficio di coloro che più direttamente contribuivano alla sua educazione ed istruzione.

**GIULIO.** Domanderò se il Senato vuole permettermi di violare una delle sue leggi col prendere la terza volta la parola.

(Il Senato acconsente.)

**GIULIO.** L'osservazione fatta dal senatore Alfieri è giusta in sé stessa, ma perde molto della sua gravità per le mutate condizioni politiche del paese dal tempo in cui venne promulgata la legge di cui egli tratteneva il Senato e l'istante presente. Prima le leggi non erano pubblicamente discusse; ora a questo sistema di faciturnità governamentale è succeduto un sistema direttamente opposto, un sistema, cioè, di tutta pubblicità. Ciò che è stato detto nel corso della presente discussione appagherà, a mio avviso, sufficientemente la curiosità, l'interesse, il bisogno che il pubblico possa avere di conoscere l'applicazione che è stata fatta dei fondi provenienti dallo stabilimento o dall'aumento dei diritti di iscrizione e di depositi.

**PRESIDENTE.** Si propone la soppressione dell'articolo 13. Siccome la mozione dell'articolo da sopprimere deve avere la priorità su quello di un articolo da emendarsi, così io chiedo in primo luogo il voto sulla soppressione dal signor senatore Giulio proposta ed acconsentita dalla Commissione.

Chi crede che l'articolo 13, che era 3, possa essere soppresso, voglia sorgere.

(L'articolo 13 è soppresso.)

(Il presidente legge l'articolo 4, nel secondo progetto di legge divenuto 13, della legge complessiva. (Vedi vol. Documenti, pag. 104, 106)

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Occorre la variazione della parola gratis colle parole: di riduzione di deposito.

**CIBRARIO, relatore.** Veramente la disposizione che parla degli studenti ammessi all'esame con riduzione di deposito non concerne fuorchè la facoltà legale; quest'articolo invece, essendo universale, concernerebbe tutte le altre facoltà per cui non si è ancora provveduto nell'articolo 6, di maniera che la parola di diritto qui non si potrebbe applicare. L'ammissione gratis agli esami è portata dagli ordinamenti annessi alla legge speciale per la Sardegna del 27 settembre 1842 e precisamente dall'articolo 261.

**ALFIERI.** Quest'articolo non può concernerne altro. I mendicanti non vengono sottoposti al diritto d'iscrizione, essendo i loro esami gratis, mentre gli altri lo sono con riduzione di deposito.

**CIBRARIO, relatore.** L'articolo concerne unicamente la facoltà di legge per la quale si è accresciuto il deposito. Ora

io non so come nello stesso articolo, con questa locuzione: *gli studenti ammessi agli esami con riduzione di deposito*, si possa intendere gli studenti delle altre facoltà; io credo che si riferisca unicamente agli studenti della facoltà legale.

**ALFIERI.** Qualunque sia la facoltà, non si può essere ammessi all'esame che può chiamarsi *gratis* senza tuttavia rimanere alla condizione del pagamento dell'esame accennato.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Se la parola *gratis*, usata per lo passato, non s'intende per sinonimo di quelle di *riduzione di deposito*, che adesso si vuol intendere, sorgerebbe, a mio avviso, un'altra difficoltà, cioè che gli studenti contemplati nell'articolo 6 verrebbero ammessi con riduzione di deposito, mentre quelli a cui la legge dava il diritto di essere ammessi *gratis*, non si riconoscerebbero compresi nella nuova locuzione di riduzione di deposito. Se si vuole ammettere che questa locuzione serva di sinonimo (come io aveva l'onore di dire), ciò significa che la legge chiama ora con altro nome quello che chiamava *gratis*; e in tal caso si capisce che gli studenti di legge i quali sono nella condizione la quale, secondo l'antica legge, dava il diritto di presentarsi *gratis* agli esami, adesso pagheranno lire 15 per l'esame, e vedranno che ciò si chiama riduzione di deposito. Del rimanente, se questa locuzione è sinonima di quella che si usava nell'antica costituzione (il che io avviso molto opportuno), allora essa può anche usarsi nell'articolo 4; se non è sinonima, io domando se non farà per avventura nascere confusione il non vedere più trattato il punto degli studenti che debbono essere ammessi *gratis*. Dirò di più che se nell'articolo 6 si usano le parole: *riduzione di deposito*, e nell'articolo 13 si usa il vocabolo *gratis*, potrebbe ingenerare confusione.

**GIULIO.** Domando la parola unicamente per indicare alcuni punti di fatto che chiariranno la discussione.

Negli ordinamenti universitari esistevano due modi di riduzione, l'una del deposito intero (denominata di esame *gratuito*), salvo il pagamento a farsi di quella retribuzione solita darsi ai serventi o bidelli dell'Università. Questo era il *gratis* di cui si parla all'articolo 6, a cui è stata sostituita la locuzione con *riduzione di deposito*. Questo è il *gratis* di cui si parla all'articolo 4, dove si vorrebbe ora per egual ragione al *gratis* sostituire le stesse parole con *riduzione di deposito*.

Vi aveva un'altra riduzione stabilita dalla legge in favore di coloro che, rimandati una prima volta ad un esame, si presentavano per subirlo una seconda.

Questa riduzione era di metà, ma non entrava nella legge sotto il nome proprio di riduzione. Colui che aveva subito un primo esame con infelice successo, nel ripresentarsi per subire lo stesso esame faceva il deposito intero; dopo preso il secondo esame, e preso con successo, otteneva dall'amministrazione universitaria un mandato di restituzione della metà del deposito. Ecco le sole riduzioni che erano in uso nelle Università della Sardegna, come del continente; quindi, dacché il Senato ha ereditato nell'articolo 6 di dover sostituire la locuzione con *riduzione di deposito* alla parola *gratis*, con egual ragione esige che la stessa sostituzione si faccia alla stessa parola nell'articolo 13. Dopo di ciò confesserò ingenuamente che, se si fosse badato prima che la parola *gratis* ricorreva nell'articolo 4 e non solamente nell'articolo 6, si sarebbe forse meglio mantenuta quella parola qual era, affine di non introdurre una nuova locuzione, affine di non cambiare i nomi senza aver per nulla cambiate le cose.

Ogni cambiamento di nome, cui non corrisponde un cambiamento nella cosa, è un vero inconveniente, poichè è necessario che si venga a spiegare che con questa nuova locu-

zione non si è voluto cambiare per nulla la cosa indicata. Tuttavia. . . .

**ALFIERI.** (Interrompendo) Legga l'articolo, perchè parla di giovani di distinto talento. . .

**GIULIO.** . . . tuttavia, non potendosi ritornare sull'articolo, il quale è già stato volato, mi pare che, dovendo due volte in dicare una cosa stessa, sia conveniente di due volte indicarla col medesimo nome; tanto più che, come mi fa osservare l'onorevole senatore Alfieri, le parole stesse dell'articolo 4, ora 10, escludono ogni altra interpretazione che si volesse dare a queste parole: con *riduzione di deposito*, poichè si dice qui che saranno dispensati dal pagamento del diritto gli studenti i quali, come poveri, di distinto talento e di lodevole condotta, avranno, giusta i veglianti regolamenti, ottenuti l'ammissione, diceva, *gratis* all'esame, dirà con *riduzione di deposito*. Ora, queste condizioni di povertà, di distinto talento e di lodevole condotta, sono quelle appunto che i veglianti regolamenti, che rimangono intatti, esigono per l'ammissione all'esame *gratis*.

Ricordando adunque queste condizioni, ricordando che si vuole soddisfare in tutto ai veglianti regolamenti, si viene anche a far comprendere che questa *riduzione di deposito* non è altro che quella che era finora designata con la parola *gratis*.

**CIBRARIO, relatore.** Io confesso che, malgrado le osservazioni che si sono fatte dall'onorevole signor senatore Giulio, ho tuttavia molti dubbi che nell'articolo 4 si sia parlato degli studenti della facoltà legale.

Nasce questo mio dubbio dall'economia dell'articolo medesimo.

Il 1° paragrafo di quest'articolo dice: « nella facoltà di legge i depositi per gli esami e gradi nelle dette Università saranno fissati nelle somme seguenti (stabilisce quindi le somme da pagarsi per gli esami dei vari anni di corso), poi dice: « gli studenti ammessi *gratis* agli esami pagheranno:

« Pel secondo esame di laurea . . . . . L. 15

« Per ciascuno de' cinque esami precedenti. . . . . » 5

Io credo che la conseguenza logica sia di dire, di affermare che questi studenti non siano altri che quelli della facoltà legale; e lo credo anche perchè v'era una ragione per gli studenti della facoltà legale che non c'era per gli altri; questa ragione sta nell'aumento di cattedre e nel maggior beneficio d'istruzione che vengono a conseguire. Farò osservare eziandio un'altra circostanza essenziale che condurrebbe ad una conseguenza che mi pare assurda, ed è che in certe facoltà sono tanto tenui i diritti degli esami, che questa somma di lire 40 che dovrebbero pagare in totale gli studenti ammessi all'esame con riduzione di diritto, avrebbe ad essere di poco inferiore a quanto pagano gli altri.

Osserverò poi che i regolamenti annessi alle patenti del 27 settembre 1842 accordano due favori, di cui agli articoli 261 e 262, per l'ammissione gratuita di giovani di ingegno distinto. Stabiliscono all'articolo 261 un diritto all'ammissione gratuita di questi giovani, all'articolo 262 si determinano le condizioni che devono giustificare questi giovani poveri e di eletto ingegno per ottenere il favore dell'ammissione; all'articolo 264 poi si parla dei diritti degli esami per i quali si fa luogo a riduzione, e quest'articolo 264 è specialmente derogato dall'articolo 4 del progetto, che ora viene ad essere il 13. Di maniera che mi pare che vi sarebbe confusione tra due ordini di idee molto distinte. Del rimanente, nessuno è più nel caso di spiegare quel che io ho voluto dire che il ministro della pubblica istruzione, il quale, se avesse avuta l'intenzione di estendere a tutti gli studenti questo diritto,

il favore dell'ammissione gratuita agli esami, convertendolo in una semplice riduzione di diritti di depositi, avrebbe collocata questa disposizione in un altro articolo a parte, ma non in un articolo che concerne unicamente la facoltà di legge.

**MAMELI**, ministro per la pubblica istruzione. L'articolo di cui si tratta non presenta, a parer mio, alcun dubbio. Con esso si viene precisamente a stabilire che siano esenti dal diritto d'iscrizione, che ora si vuole introdurre nelle due Università della Sardegna, i giovani poveri e di distinto ingegno, che, secondo i veglianti regolamenti, sono ammessi *gratis* agli esami. Ora, su questa legge niente innovandosi colla presente disposizione, è ovvia la conseguenza che dell'esenzione del diritto di iscrizione allora soltanto potranno godere che concorrano i termini abilitanti per essere ammessi *gratis* agli esami.

Questa disposizione è generale ed estesa a tutte le classi.

**CIBRARIO**, relatore. Ma quello che il Senato desidererebbe sapere dal signor ministro dell'istruzione pubblica si è, se nell'articolo che era il 3° del primo progetto di legge da lui presentato, e che sembra a prima fronte non concernere altro che la facoltà di legge, si estenda tuttavia alle altre facoltà, in quanto stabilisce che per gli studenti ammessi *gratis* agli esami si pagherà almeno una somma determinata. Importa vedere se si tratta solamente degli studenti della facoltà legale, o se il concetto del ministro sia esteso a qualunque altra facoltà.

**MAMELI**, ministro per la pubblica istruzione. Si riferisce a tutti.

**ALFIERI**. Io ripeterò, sul proposito di quest'articolo, quello che aveva avuto l'onore di dire rispetto a quello di cui ho parlato prima, cioè che la ripetizione di un articolo inserito in una legge, colla quale è stabilito il diritto d'iscrizione per l'Università di Torino, non potrà confondere i due oggetti che hanno i rispettivi articoli 4 e l'altro di cui parlava il signor senatore Cibrario. Non è che l'articolo, dove è ridotto a 15 lire il deposito da farsi in quei casi, rifletta tutte le facoltà; può essere che nella facoltà di teologia si paghi meno di 15 lire.

**MAMELI**, ministro per la pubblica istruzione. Si paga di più. . . .

**ALFIERI**. Nessun inconveniente può risultare dalla riduzione che si propone, poichè è giusta i veglianti regolamenti. O questi provvedono che siano ammessi *gratis* e con riduzione di deposito gli studenti di distinto ingegno e poveri, o non ammettono; ed allora non sono compresi in questa disposizione. Io non vedo che vi possa essere il minimo inconveniente ad adottare qui l'espressione usata in un altro progetto di legge.

**GIULIO**. Io credo che sia nato un equivoco che è bene di chiarire; l'onorevole signor relatore suppone che nell'articolo 6 vi sia una nuova disposizione, la quale sottoponga gli studenti di legge, i quali sono stati ammessi al beneficio dell'esame gratuito; che sottoponga, dico, questi studenti ad un pagamento di un modico diritto al quale non fossero già anticamente sottoposti e questi studenti o quelli di tutte le altre facoltà che fossero stati ammessi agli esami gratuiti. Ora è di fatto che in tutte le Università gli studenti di tutte le altre facoltà indistintamente, ammessi all'esame detto gratuito, erano tuttavia sottoposti ad un tenue pagamento; è quindi di fatto che le parole con riduzione di deposito si applicano non più agli studenti di legge, che a quelli di tutte le altre facoltà.

**CIBRARIO**, relatore. La mia osservazione tendeva unica-

mente a dire che l'articolo 6, 3° del primo progetto di legge, non si estende oltre agli studenti di legge. Del resto io non mi oppongo all'iscrizione.

**PRESIDENTE**. Si è proposto un emendamento, il quale porta di sostituire alla parola *gratis*, usata dal relatore della Commissione, le parole: *con riduzione di diritto*.

(È approvata la sostituzione.)

(Posto ai voti l'articolo, è approvato.)

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sul complesso della legge.

Prima di verificare il risultamento della votazione, devo pregare i signori senatori a voler ritornare ai loro posti, perchè il ministro delle finanze ha d'uopo di presentare oggi al Senato un progetto di legge che attende gli sia rimesso fra breve dagli uffici.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	39
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	5

(Il Senato adotta.)

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI RENDITA REDIMIBILE DEL DEBITO PUBBLICO.**

**PRESIDENTE**. La parola è al ministro delle finanze.

**NICHA**, ministro delle finanze. (Vedi vol. Documenti, pag. 172)

**PRESIDENTE**. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici per la sua discussione.

Devo quindi invitare il Senato a radunarsi domani alle ore due negli uffici per l'esame della legge riguardante l'estensione del regolamento delle opere pie alla Sardegna.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZE.**

**DE CARDENAS**. L'altro giorno aveva pregato il Ministero a voler fissare un giorno per sentire le interpellanze che avrei fatte sulle varie direzioni che si possono dare al tronco della strada ferrata. Attendo prima di sentire se il Ministero si trova a ciò disposto, per quindi pregare il presidente d'interrogare il Senato perchè voglia fissare una seduta per questo particolare.

**GALVAGNO**, ministro dei lavori pubblici. Se l'interpellanza relativamente a questo punto si fa quest'oggi, io certamente non sono in grado di dir altro, salvo le ragioni per cui il Governo fu indotto a prendere la determinazione di far passare la strada di Alessandria per Valenza; ma siccome mi si sta preparando un lavoro di tutta la pratica, se mi si darà tempo, sarò in grado di dare più appaganti riscontri.

**PRESIDENTE**. Chiedo al Senato qual giorno voglia fissare. Vuole che sia martedì?

**DE CARDENAS**. Sarebbe meglio fissare mercoledì, poichè sento da alcuni che per lunedì e martedì vi sono altre occupazioni.

**PRESIDENTE**. Chi intende che ciò sia per mercoledì prossimo voglia levarsi in piedi.

(La Camera acconsente.)

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.